

Accordo sulla disciplina della successione di contratti a tempo determinato

Verbale di Accordo del 22 aprile 2013

Verbale di stipula

Il giorno 22 aprile 2013 in Roma

tra

- la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: F.I.A.I.P., rappresentata dal Presidente Nazionale (delegato al CCNL e Previdenza) Paolo Righi con la consulenza del Dr. Donato Menichella,
- e
- la Federazione del commercio turismo e servizi: FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Ferruccio Fiorot
- l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi: UILTUCS-UIL, rappresentata dal Sig. Parmenio Stroppa,

si è stipulato il seguente Accordo sulla disciplina contrattuale della successione di contratti a termine ed intervalli tra i medesimi presso il CCNL per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi,

Premesso che

- l'articolo 46-bis del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) ha integrato il comma 3, dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001;
- la vigente formulazione consente alla contrattazione collettiva di prevedere termini ridotti per la successione dei contratti a termine, in luogo di quelli ordinariamente previsti di 60 e 90 giorni, per contratti di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi;

Considerata

- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- l'esigenza di approntare strumenti idonei a fronteggiare le esigenze di temporaneità del settore, peraltro già considerate nella contrattazione collettiva per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi;

le parti come sopra richiamate stabiliscono che:

1




l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 368/2011 è fissato in 20 giorni nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.

Dichiarazione delle Parti n. 1

Le Parti si danno reciprocamente atto di incontrarsi entro la fine del 2013 per verificare gli effetti della presente intesa.

Dichiarazione delle Parti n. 2

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto ivi regolato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.

Handwritten signatures and initials. On the left, the initials 'P-L P-M' are written. To the right, there are two distinct handwritten signatures, one above the other, both appearing to be in cursive script.